



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 16/2014

Napoli 28 Aprile 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MARZO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Marzo 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Marzo 2014 è pari a **0,445028** e l'indice Istat è **107,20**.

NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AD UN SOLO EREDE SE E' STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DEL DECESSO E DEL NOMINATIVO DI TUTTI GLI AVENTI CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 8512 DELL'8 APRILE 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 8512 dell'8 aprile 2014**, ha ribadito il principio secondo cui, **per la notifica di un Avviso di Accertamento** intestato e diretto ad un **contribuente deceduto**, se gli eredi hanno comunicato la propria identità di aventi causa, l'atto impositivo deve essere loro notificato personalmente.

Nella vicenda *de qua*, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Regionale che aveva accolto l'appello

di parte contribuente, dichiarando **illegittimo un Avviso di Accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria e notificato al coniuge di un defunto**. Essendo l'originario contribuente e dante causa deceduto in epoca antecedente la notifica e, risultando l'Ufficio a conoscenza dell'evento, invero, **l'atto andava emesso e notificato a tutti gli eredi del defunto**.

La Suprema Corte ha condiviso il giudicato della CTR e **rigettato il ricorso** giacché in linea con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e con quanto disposto **dall'articolo 65 del D.P.R. n° 600/1973**.

Gli Ermellini hanno ribadito che **gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa. Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato**.

Il rispetto di tale procedimento, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, è **causa di nullità assoluta ed insanabile** della notifica e dell'Avviso di Accertamento.

IL PORTIERE E' TENUTO A LIBERARE L'ALLOGGIO CONDOMINIALE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 4658 DEL 26 FEBBRAIO 2014

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 4658 del 26 febbraio 2014**, ha statuito che **il portiere, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, deve tempestivamente rilasciare l'immobile condominiale**.

Nel caso *de quo*, il custode di un condominio, al termine del rapporto di lavoro, rifiutava di lasciare libero l'immobile concessogli in comodato per il migliore espletamento della propria attività lavorativa.

La Corte territoriale, adita dai condomini, nel ribaltare il deliberato di I° grado, negava la (*rivendicata*) durata a tempo indeterminato del contratto di comodato stipulato ed **intimava, pertanto, al custode il tempestivo rilascio dell'alloggio**.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal portiere "uscente", nell'avallare *in toto* il *decisum* di appello, hanno sottolineato che **l'occupazione**

dell'alloggio condominiale, da parte del custode, è da ritenersi strettamente funzionale alla mansione da espletare con conseguente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Pertanto, atteso che nel caso in commento il portiere era stato sostituito da un "nuovo" dipendente, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato **l'obbligo del tempestivo rilascio dell'immobile** al fine di consentirne l'occupazione da parte del neo-assunto custode condominiale.

LA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE E' SEMPRE DOVUTA ANCHE IN ASSENZA DI IMPOSTA DA VERSARE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 6663 DEL 21 MARZO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 6663 del 21 marzo 2014**, ha statuito l'importante principio che la **sanzione fiscale per infedele dichiarazione è sempre dovuta indipendentemente se risulta dovuta imposta, che potrebbe essere azzerata a seguito compensazione con perdite fiscali pregresse.**

IL FATTO

A seguito di un processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società avviso di accertamento ai fini Iva, Irpeg e Irap, tenendo conto di componenti negativi di reddito (***non deducibili perché privi dei requisiti di inerenza, certezza e determinabilità***), di componenti positivi non dichiarati (***ricavi non contabilizzati, derivanti da cessioni presunte emerse sulla base della rilevazione di differenze d'inventario***), oltre che dell'acquisto di merci senza fattura, irrogando le relative sanzioni.

La società impugnava l'avviso e la cartella di pagamento a esso conseguente, risultando però soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito.

Tra i vari motivi di gravame la società denunciava ***violazione dell'articolo 1 del D.lgs. 471/1997***, in quanto la sanzione non doveva essere irrogata, risultando mancante l'imposta dovuta in quanto il maggior reddito accertato ai fini Irpeg poteva essere azzerato per effetto delle perdite pregresse, rilevabili dai righi del modello Unico di dichiarazione per le società di capitali, indicati anche nell'avviso di accertamento.

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 471/97 "Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, **si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito.** La stessa sanzione si applica se, nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte."

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza de qua, **hanno evidenziato che il dettato normativo di cui all'art. 1**, sopra riportato, è **volto a prevenire la presentazione di dichiarazioni infedeli da parte dei contribuenti e riconnette le sanzioni al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore. A prescindere dalla circostanza che, per l'esistenza di perdite pregresse, nella fattispecie concreta, non vi sia stata effettiva evasione d'imposta.**

Infine, a supporto della considerazione suddetta, i Giudici nomofilattici, hanno chiarito che, **i riflessi della violazione** (id: infedele dichiarazione) **si proiettano nella fase di accertamento e di irrogazione della sanzione, mentre gli effetti della compensazione si producono nella fase della riscossione, quando cioè l'imposta accertata deve essere effettivamente riscossa ovvero può essere compensata con crediti derivanti da perdite pregresse** (cfr., ex plurimis, Cassazione n. 13014/2011, n. 16333/2012 e n. 2486/2013).

LA TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE E DELLA SANZIONE DISCIPLINARE E' COMPATIBILE CON IL TEMPO NECESSARIO PER STABILIRE LA SUSSISTENZA DEI FATTI ADDEBITATI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4724 DEL 27 FEBBRAIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4724 del 27 febbraio 2014**, ha confermato che **la contestazione** di cui alla Legge n° 300 del 1970, art. 7, comma 2, si ritiene **tempestiva** se effettuata in un **ragionevole lasso di tempo** dalla commissione del fatto.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, direttore di una filiale bancaria, al quale era stato contestato di aver **assunto arbitrarie iniziative** che avevano contribuito a determinare la progressiva lievitazione delle esposizioni, con conseguenze dannose e rischio per l'istituto.

Invero, dal momento in cui la Direzione Generale aveva avuto a disposizione le risultanze dell'ispezione a quello in cui il soggetto deputato aveva inviato la contestazione, **erano trascorsi circa tre mesi e tale lasso di tempo non poteva ritenersi giustificato** in quanto **non idoneo** a garantire un'efficace esplicazione del **diritto di difesa** dell'interessato, in considerazione dell'epoca risalente di commissione dei fatti addebitati.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Banca, evidenziando che il tempo trascorso rispondeva alla necessaria esigenza di un fisiologico **spatium deliberandi** per **valutare nella loro oggettività i fatti contestati**.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e stabilito che **la tempestività** della contestazione di cui alla Legge n° 300 del 1970, art. 7, comma 2, **va valutata in relazione al momento in cui i fatti** a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, **appaiono** ragionevolmente **sussistenti**.

E' altresì pacifico, hanno concluso gli Ermellini, che **il requisito** che qualifica **la tempestività della contestazione e della sanzione disciplinare**, deve essere inteso **in senso relativo**, potendo essere compatibile con un **intervallo necessario**, in relazione al **caso concreto** e alla complessità dell'**organizzazione** del datore di lavoro. Nel caso *de quo*, correttamente la Corte del merito ha ritenuto **violato il principio di tempestività**, atteso che il verbale ispettivo di accertamento dei fatti era pervenuto in Direzione Generale **ben tre mesi prima** dell'irrogazione della sanzione espulsiva.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE SI CIMENTA IN UNA "BATTUTA DI CACCIA" DURANTE LA MALATTIA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 4869 DEL 28 FEBBRAIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4869 del 28 febbraio 2014**, ha (ri)statuito che **l'espletamento di attività, lavorativa o extra-lavorativa,**

da parte del dipendente, assente per malattia, può costituire violazione dei fondamentali doveri di correttezza e buona fede soltanto laddove tale atteggiamento comporti il procrastinarsi dei tempi di guarigione denotando scarsa attenzione del prestatore alla propria salute.

Nel caso in commento, un dipendente, assente dal lavoro per malattia, veniva "pizzicato" nel corso di una battuta di caccia.

Il datore di lavoro irrogava il **licenziamento per giusta causa** rinvenendo, nel comportamento del dipendente, una violazione degli obblighi essenziali del contratto di lavoro (*id*: **correttezza e buona fede**).

I Giudici di merito, compulsati dal prestatore, si pronunciavano in maniera contrastante: pro-datore in I° grado, pro-lavoratore in appello.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, chiamati in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato che **lo svolgimento di attività, sia lavorativa che extra-lavorativa, nel corso del periodo di malattia non è di per sé autonomamente idoneo a configurare un grave inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede.** Infatti, affinché tale comportamento possa rappresentare una lesione del vincolo fiduciario datore/lavoratore, **è necessario che lo svolgimento di tale attività costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute, ai relativi doveri di cura comportando il procrastinarsi dei "normali" tempi di guarigione.** A tal fine, l'onere probatorio grava sul datore di lavoro.

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, **la battuta di caccia non aveva arrecato pregiudizio alla corretta guarigione del dipendente,** i Giudici di legittimità hanno confermato **l'illegittimità**, già sancita dalla Corte territoriale, **del licenziamento per giusta causa irrogato.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.